

ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI
PALERMO

COPIA

L'anno 1900sessantotto il giorno undici del mese di
luglio in Palermo e nella sala delle riunioni, sita
nel Palazzo di Giustizia, si è riunito il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori Legali di
Palermo, sotto la presidenza dell'avv. Giacomo Friscia.

Sono presenti i Signori Consiglieri :

avv. Franco Salerno Cacioppo, avv. Biagio Bruno, avv. Fla-
via Corselli, avv. Ugo Fernandez, avv. Carmelo Lo Cascio,
Avv. Angelo Morello, avv. Riccardo Sciortino, avv. Salva-
tore Alfredo Sciortino, avv. Aldo Torre.

E' altresì presente il Consigliere Segretario

avv. Alfredo Berna

55660
N. _____ Cron.
SPECIFICA

O M I S S I S

Cron. _____
Copia _____

Si prende in esame l'istanza (con la documentazione al-
legata) prodotta il 29 febbraio 1968 dal Prof. Gaetano
Falzone, tendente ad ottenere l'iscrizione nell'Albo
degli Avvocati di Palermo per la sua qualità di giudice
onorario del Tribunale dei Minorenni, da oltre otto anni.

Il Consigliere relatore, avv. Ugo Fernandez, propone che
l'istanza del prof. Falzone sia accolta, ricorrendo l'ipo-
tesi di cui allo art. 30, lettera A), della legge profes-
sionale 27/11/1933, N. 1578, la quale prevede che possano
essere iscritti nell'Albo degli Avvocati "coloro che
per otto anni almeno, siano stati magistrati dell'ordi-
ne giudiziario, militare o amministrativo".

Total _____
10% _____
15% _____
20% _____
25% _____
30% _____
35% _____
40% _____
45% _____
50% _____
55% _____
60% _____
65% _____
70% _____
75% _____
80% _____
85% _____
90% _____
95% _____
100% _____

SEARCHED _____
SERIALIZED _____
INDEXED _____
FILED _____

Poichè il Prof. Falzone, oltre ad essere laureato in giurisprudenza e libero docente incaricato dall'Università di Palermo (facoltà di Magistero), ha prodotto certificato, in data 28/2/1968, del Tribunale per i minorenni di Palermo, attestante che egli fa parte, dal 1957, del Tribunale stesso, quale Giudice componente privato, il relatore ritiene che egli sia in possesso dei requisiti per godere ai sensi della norma anzidetta, del beneficio della norma stessa previsto.

Lo stesso relatore osserva che, se è vero che la legge forense si riferisce in forma lata a "coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario", senza fare un accenno specifico ai giudici onorari minorili, è pur vero, però, che tale legge, essendo stata promulgata nel 1933, non poteva fare detto riferimento specifico, non essendo stato ancora, in quella epoca, sancito il principio della partecipazione di componenti privati all'organo giudicante minorile. Per altro l'equiparazione di tali giudici onorari minorili ai magistrati dell'ordine giudiziario non può suscitare perplessità, ove si consideri che il giudice onorario minorile è elemento necessario dell'organo giudicante, che anzi, ove manchi tale suo specifico componente, non può considerarsi formato e funzionante.

Nel caso del Prof. Falzone soccorre un ulteriore elemen-

to di giudizio in senso favorevole per lo accoglimento della sua istanza di iscrizione. Infatti il Prof. Falzone è stato recentemente convenuto dinanzi il Tribunale Penale di Palermo dal "Giornale di Sicilia"; ed il suo difensore ha eccepito l'incompetenza del Tribunale stesso a giudicare il Falzone, dato che, nei di lui confronti, si doveva applicare l'art. 60 del Codice di procedura penale, in quanto egli, per la sua qualità di componente privato del Tribunale dei minorenni di Palermo, doveva considerarsi "giudice", essendo sufficiente a farlo ritenere tale, la sua partecipazione ad un organo giudicante (cfr. in tal senso: Cass. 18.11.1952, in Giust. Pen., Vol. 3 pag. 81).

Su richiesta conforme del Pubblico Ministero l'eccezione della difesa del Falzone è stata accolta dal Tribunale di Palermo, che infatti il 20 maggio 1966 ha pronunciata ordinanza di rinvio degli atti del processo alla Suprema Corte di Cassazione affinché, attesa la qualità di "giudice" del Falzone, il Supremo Collegio disponesse, per "legittima suspicione" la designazione di altro ufficio giudiziario.

E la Corte Suprema di Cassazione, prima sezione penale, decidendo in Camera di Consiglio in data 18/10/1966 (Dec. N. 1117, reg. gen. 16401/66; presidente Caporaso), udita la relazione del Consigliere Caldora, ha designa-

to il Tribunale di Messina per lo svolgimento del procedimento penale in oggetto, accogliendo in tal modo integralmente la motivazione dell'ordinanza come sopra emessa dal Tribunale Penale di Palermo, sezione prima.

I Consiglieri Prof. Avv. Pompeo Corso, avv. Salvatore Alfredo Sciortino, Avv. Mauro Cavoli, avv. Aldo Torre e avv. Carmelo Lo Cascio esprimono parere contrario allo accoglimento della domanda di iscrizione del Prof. Falzone nell'Albo degli Avvocati di Palermo; e ciò per i seguenti motivi:

Per l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati è necessario oltre il possesso dei requisiti previsti ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 17 legge professionale, avere compiuto lo-
devolmente la professione di procuratore legale per almeno sei anni oppure avere superato l'apposito esame di Stato. L'art. 30 della legge professionale ammette all'iscrizione di diritto : a) coloro che per almeno otto anni siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare, amministrativo oppure avvocati dello Stato o, per almeno dieci anni, aggiunti di procura dell'Avvocatura di Stato f) coloro che per almeno quindici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali sia stata rilasciata attestazione dei capi della Corte di Appello relativa alla particolare capacità e cultura

dimostrata nell'esercizio delle funzioni.

La deroga ai requisiti normali per l'ammissione all'Albo degli avvocati - cioè esercizio per almeno sei anni della professione di procuratore legale (conseguita dopo apposito esame di abilitazione) o vittoria nel concorso per esami di avvocato - è consentita, quindi, per coloro che diano garanzie di capacità e di attitudini professionali non minori, cioè magistrati dell'ordine giudiziario, militare, amministrativo (giudici, procuratori militari, referendari e primi referendari del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti), avvocati dello Stato o aggiunti di procura (per questi ultimi, vincitori di un concorso che si presume meno impegnativo, è previsto in più lungo periodo di esercizio delle funzioni).-

Che debbasi trattare di magistrati del ruolo ordinario e non magistrati onorari emerge dalle seguenti considerazioni :

a) quando la legge ha voluto riferirsi ai magistrati onorari lo ha fatto espressamente equiparando - ai fini dell'iscrizione di diritto ai magistrati ordinari soltanto i vice pretori onorari con almeno quindici anni di funzioni e che risultino particolarmente idonei per capacità e cultura da apposita attestazione dei capi di corte di appello;

b) l'espressione dell'art.30 lett.a)"coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario,militare amministrativo va interpretata alla stregua dell'analogia formulazione dell'art.34 il quale ammette all'iscrizione di diritto nell'Albo speciale presso le giurisdizioni superiori coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario,militare o amministrativo" con grado non inferiore a quello di consigliere di cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della corte dei conti e con altro grado equiparato oppure per almeno tre anni col grado di Consigliere di Corte di Appello o altro equiparato;" ove il riferimento all'alto grado conseguito è indicativa della categoria di magistrati di ruolo;

c) l'art.4 del R.D. 30 gennaio 1941 n.12 sull'ordinamento giudiziario mentre statuisce che l'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado delle preture,dei Tribunali e delle corti di appello e dai magistrati del pubblico ministero,precisa che" appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari, i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i vice pretori gli esperti del tribunale e della sezione di corte d'appello per i minorenni ed,inoltre,gli assessori della corte d'assise nello esercizio delle loro funzioni giudiziarie."

Dall'anzidetto consegue che l'art.30,nel determinare le categorie di aventi diritto all'iscrizione,in deroga alla regola degli esami,non consente interpretazione estensiva nè analogica sia sotto il profilo di includere gli esperti del tribunale dei minorenni fra i magistrati dell'ordine giudiziario sia sotto il profilo di estendere ai predetti magistrati onorari la prerogativa riconosciuta dalle legge professionale soltanto ai vice pretori onorari.

Quest'ultima eccezione si spiega con la considerazione che soltanto tali magistrati onorari esercitano giurisdizione piena come giudici monocratici: tutti gli altri concorrono a formare i collegi costituiti da magistrati di carriera (scabinato).

Nè vale - per giustificare la mancata previsione dei giudici privati minorili - richiamarsi alla circostanza che l'ordinamento professionale approvato con R.D.L. 27 novembre 1933,N.1578 è anteriore alla istituzione del Tribunale dei minorenni (D.L. 20 luglio 1934 n.1404). E' da osservare,infatti,che la legge sulla professione di avvocato e procuratore è stata sottoposta a notevoli modificazioni con le leggi 23 novembre 1939,n.1949,23 marzo 1940 N.254 e 7 dicembre 1951 N.1333 e non sono,perciò, mancati gli strumenti e le occasioni per estendere ai componenti privati del

Tribunale dei minorenni la disciplina prevista dagli artt.26 lett.E e 30 lett.F dell'ordinamento professionale per i vice pretori onorari.

Se non lo si è fatto, segno è che il legislatore ha voluto limitare la categoria dei magistrati onorari aventi diritto all'iscrizione negli albi ai soli vice pretori onorari muniti di attestato di capacità rilasciato dai capi di corte di appello.

Peraltro la distinzione operata dall'art.4 dell'ordinamento giudiziario fra i giudici di carriera costituenti a tale ordine solo "nello esercizio delle loro funzioni giudiziarie" è indicativa di una esigenza di parificazione di situazioni giuridiche (dolo del giudice, astensione e ricusazione, osservanza dell'obbligo del segreto etc.) solo per quanto attiene all'esercizio delle funzioni giudiziarie ma non ai fini dell'acquisizione di privilegi, di prerogative.

Per gli anzidetti motivi la situazione dell'istante non è compresa in alcuno dei casi previsti dalla legge per l'iscrizione di diritto nell'Albo degli Avvocati.

Il Consigliere avv.Franco Salerno si dichiara invece favorevole all'accoglimento dell'istanza del Prof.

Falzone in conformità al parere in tal senso espresso dal Consigliere relatore avv.Ugo Fernandez; ed a tal fine osserva che, proprio in virtù dell'art.4 del

R.D. 30/1/1941 N.12, richiamato dai colleghi consiglieri avv.ti Corso, Salvatore Alfredo Sciortino, Cavoli, Torre e Lo Cascio, viene fugato ogni dubbio sul diritto del prof. Falzone stesso alla detta iscrizione. Infatti il comma di tale norma richiamato dai suddetti consiglieri è composto di due parti: la prima, la quale precisa che "appartengono all'ordine giudiziario, come magistrati onorari gli esperti del Tribunale e della sezione di corte di appello per i Minorenni; e la seconda parte, la quale aggiunge "ed inoltre gli assessori della Corte di Assise nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie".

Ne consegue che l'inciso: "nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie" si riferisce soltanto agli assessori della Corte di Assise ma non anche agli altri giudici indicati nella prima parte e per i quali l'appartenenza all'ordine giudiziario deriva dal semplice fatto di rivestire tale qualità e non è quindi limitata temporaneamente al momento dello esercizio della loro funzione.

Nella fattispecie in esame non può quindi parlarsi di interpretazione estensiva o analogica della norma di cui all'art. 30, lettera A), della legge professionale, bensì di interpretazione della lettera e dello spirito della norma stessa, anche in relazione alla dispo-

sizione di cui all'art.4 del successivo R.D. 30

gennaio 1941 N.12 sull'ordinamento giudiziario.

Per le ragioni anzidette e per quelle esposte dal relatore, consigliere avv. Ugo Fernandez, che dichiara di condividere, il Consigliere avv. Salerno conferma il suo parere favorevole per l'accoglimento della istanza del prof. Falzone.

Tale istanza viene quindi messa ai voti dal Presidente, ed il Consiglio delibera a maggioranza di accogliere con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti ad eccezione dei consiglieri prof. avv. Corso, avv. Salvatore Alfredo Sciortino, avv. Cavoli, avv. Torre, avv. Lo Cascio, i quali esprimono parere contrario.

O M I S S I S

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to avv. Giacomo Friscia

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.to avv. Alfredo Berna

Copia conforme.-

Palermo, 29 agosto 1968.-



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(avv. Alfredo Berna)

Berna

L'anno 1900sessantotto il giorno

del mese di agosto in Palermo.

Sulla istanza del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo domiciliato per la carica

nel Palazzo di Giustizia presso la Segreteria del detto Ordine.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto allo Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Palermo ho notificato e dato copia della superiore deliberazione al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Palazzo di Giustizia, mediante consegna a mani del

All'interessato dott. Prof. FALZONE GAETANO fu Michele nato a Palermo il 2 marzo 1912, residente in Palermo, Via Mario Rapisardi, 16, mediante consegna a mani

del

*Mano della Signora
ordin 12/9/68 per*

DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA ISCRIZIONE NELL'ALBO

DEGLI AVVOCATI

Domanda in carta bollata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

~~si~~

certificato di residenza

si

certificato di cittadinanza italiana

~~si~~

certificato del godimento dei diritti politici

~~si~~

certificato di buona condotta

si

certificato penale

si

certificato dei carichi pendenti della Procura

certificato dei carichi pendenti della Pretura

~~si~~

certificato di iscrizione nell'Albo dei Procuratori Legali

~~si~~

certificato della Cancelleria del Tribunale comprovante sei anni di attività professionale di procuratore legale

Quietanza tassa concessione governativa di L.6.000 da pagarsi

all'Ufficio Postale sul c/c postale N.7/3400 I° Ufficio IGE di Palermo

TASSE DA PAGARSI NELLA SEGRETERIA DELL'ORDINE

Tassa ammissione	£. 12.000	<u>N.2 fogli carta bollata</u>
certificato	" 1.000	<u>N.1 fotografia</u>
contributo profess.le	" 12.600	
notifica	" 700	

Totale £. 26.300

N.B. - Il periodo di attività professionale di sei anni è ridotto a 4 anni per i combattenti, questi, oltre alla documentazione di cui sopra debbono presentare la dichiarazione integrativa del Distretto e copia dello Stato di servizio militare.

DA CONSEGNARS

CONTI CORRENTI POSTALI

Ricevuta del versamento o certificato di addebito

del versamento o del postaggio di L. 6000 (in cifre)
di L. *Seimila* (in lettere)

eseguito da *Falzone Gaetano*

sul c/c N. 7/3400 intestato a:
1° UFFICIO I.G.E. - PALERMO
CONCESSIONI GOVERNATIVE

Add (s) *29-2-* 19*68*

Bollo lineare dell'Ufficio accettante
PALERMO V.3.
Bollo a data
Tassa di L. *614* 29 FEB
numerato di accettazione
L'Ufficiale di Posta A 1968

L'Ordine degli Avvocati

prof. Gaetano Falzone del fu
fu Bellanca Maria nato a Palermo
laureato in giurisprudenza presso
Palermo, libero docente incarica-
ta Università (Facoltà di Magi-

stero), chiede la iscrizione nell'Albo degli
Avvocati nella sua qualità di Giudice del Tri-
bunale dei Minorenni dal 1957 ad oggi.

Alliga i documenti occorrenti per
la iscrizione integrandoli con

a) certificato in data 27/2/1968
dell'Università degli Studi attestante che il
richiedente conseguì il 1/7/1935 la laurea in
giurisprudenza;

b) certificato in data 28/2/1968
del Tribunale per i Minorenni di Palermo atte-
stante che il richiedente fa parte dal 1957
del Tribunale stesso quale Giudice Componente
Privato.

Ossequia.

Palermo, 29 febbraio 1968.



Palermo, 3 settembre 1966

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Palermo

Gaetano Falzone del fu Michele e della fu Bellanca Maria nato a Palermo nel 1912, laureato in giurisprudenza presso l'Università di Palermo nel 1935, abilitato allo insegnamento di elementi di diritto nei Licei nel 1939, libero docente di Storia del Risorgimento nel 1951 ed incaricato dello insegnamento della predetta disciplina nell'Università di Palermo (Facoltà di Magistero) dal 1956, chiede la iscrizione nei Procuratori Legali facendo presente la propria condizione di Componente privato del Tribunale dei Minorenni di Palermo.

Alliga la relativa certificazione rilasciatagli dal Tribunale per i Minorenni, e resta in attesa delle superiori determinazioni di codesto Consiglio.

Ossequi.

Gaetano Falzone



Palermo, 3 settembre 1966


Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Palermo

Gaetano Falzone del fu Michele e della fu Bellanca Maria nato a Palermo nel 1912, laureato in giurisprudenza presso l'Università di Palermo nel 1935, abilitato allo insegnamento di elementi di diritto nei Licei nel 1939, libero docente di storia del Risorgimento nel 1951 ed incaricato dello insegnamento della predetta disciplina nell'Università di Palermo (Facoltà di Magistero) dal 1955, chiede la iscrizione nel registro speciale dei praticanti procuratori legali senza patrocinio facendo presente la propria condizione di Componente privato supplente del Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Alliga la relativa certificazione rilasciatagli dal Tribunale per i Minorenni, e resta in attesa delle superiori determinazioni di codesto Consiglio.

Ossequi.



Il Prof. Falzone può venire accolto nell'Albo dei Procuratori Legali perchè i giudici privati del Tribunale dei Minorenni possono considerarsi equiparati ai Vice Pretori Onorari ai quali la Legge Forense accorda espressamente tale beneficio.

Vero è che la Legge Forense non fa cenno dei Giudici Onorari Minorili, ma è ovvio che, essendo stata promulgata nel 1933, non poteva fare riferimento ad essi, non essendo stato ancora in quell'epoca sancito il principio della partecipazione di non appartenenti all'Ordine Giudiziario all'organo giudicante minorile. Peraltro, la equiparazione di tali giudici onorari minorili ai Vice Pretori Onorari non può suscitare alcuna perplessità ove si consideri che il Vice Pretore Onorario è elemento sostitutivo del giudice, mentre il giudice onorario minorile è elemento necessario dell'organo giudicante che anzi, ove manchi tale suo specifico componente, non può neppure considerarsi formato.

Nel caso del Falzone soccorre poi un ulteriore elemento di giudizio. Essendo stato questi, di recente convenuto in giudizio dal "Giornale di Sicilia", la difesa del predetto Prof. Falzone eccepì in udienza dinanzi alla I° Sezione penale del Tribunale di Palermo la incompetenza del Tribunale predetto a giudicare il Falzone, dato che nel suo caso si sarebbe dovuto applicare l'art. 60 del Codice di Procedura Penale, argomentando che il Falzone stesso doveva considerarsi giudice anche se non appartenente all'Ordine Giudiziario bastando a considerarlo tale la partecipazione a un organo giudicante (Cassazione, 18 novembre 1952, pubblicato in "Giustizia Penale" Vol. III° pag. 81).

Su richiesta conforme dello stesso Pubblico Ministero la eccezione venne accolta dal Tribunale di Palermo, che, infatti, il 20 maggio 1966 pronunciò ordinanza di rinvio degli atti del processo alla Suprema Corte di Cassazione affinché, attesa la qualità di giudice del Falzone, venisse per "legittima suspicione" da questa ultima disposta la designazione di altro ufficio giudiziario.

E la Corte Suprema di Cassazione, I° Sezione Penale, nella sua udienza in camera di consiglio del 18 ottobre 1966 n. III7, reg. gen. I640I/66, Presidente Caporaso, udita la relazione del consigliere Caldora, ha designato il Tribunale di Messina per lo svolgimento del procedimento penale di cui è imputato il Falzone, venendo così ad accogliere integralmente la ordinanza relativa del Tribunale di Palermo.

Gaetano Falson del fu Michele o di Pallama
marito nato nel 1812 a Palermo, laureato in
legge presso l'univ. di Palermo nel 1835, abilitato
allo insegnamento di elementi di diritto nei licei
nel 1839, libero docente di storia del risorgimento
nel 1851, incaricato dello insegnamento della predetta
materia nell'università di Palermo (Facoltà di Magi-
stero) dal 1855, chiede la iscrizione nel registro
speciale dei praticanti procuratori legali senza
poteremio facendo presente la propria condizione
di Componente privato supplente del Tribunale
per i Monasteri di Palermo.

Allega la relativa certificazione rilasciata dal
dell'Urbano per i Monasteri, e resta in attesa
della superiore determinazione di questo Consiglio
Comunale.

DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA ISCRIZIONE NEL ROSTRO
SPECIALE DEI FRATICANTI PROCURATORI LEGALI

Domanda in carta bollata al Consiglio dell'Ordine
Avvocati

Certificato di nascita

" " residenza

" " cittadinanza italiana;

" del godimento dei diritti politici

" penale

" di buona condotta

" dei carichi pendenti della Procura

" " " " " Pretura

Copia notarile del diploma di laurea in giurisprudenza

Certificato di iniziata pratica rilasciato da un
in carta bollata.

TASSE DA PAGARSI NELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO D'ORDINE

CON PATROCINIO

SENZA PATROCINIO

Tassa ammissione	£. 1.500	Tassa ammissione
" rilascio certif. e tessera	" 1.700	" rilascio notifica
Contributo profess.le notifica	" 2.200 " 500	Totale
Totale	£. 5.900	

N.2 FOGLI CARTA BOLLATA

N.1 FOGLI

N.2 FOTOGRAFIE

N.1 FOTOGRAFIE